

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 156/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 156/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
1999/C 156/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE <sup>(1)</sup> .....	3
1999/C 156/04	Avviso di scadenza di misure antidumping .....	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 156/05	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup> .....	5
	<i>III Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 156/06	Programma MLIS — Invito a formulare proposte per lo sviluppo e la dimostrazione di servizi e risorse multilingui in rete <sup>(1)</sup> .....	10

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****2 giugno 1999**

(1999/C 156/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4317	corone danesi
	=	324	dracme greche
	=	8,983	corone svedesi
	=	0,6443	sterline inglesi
	=	1,0382	dollari USA
	=	1,54	dollari canadesi
	=	125,71	yen giapponesi
	=	1,5912	franchi svizzeri
	=	8,2415	corone norvegesi
	=	77,4622	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6075	dollari australiani
	=	1,9689	dollari neozelandesi
	=	6,43321	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(1999/C 156/02)

[Stabiliti il del 1° giugno 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	
Béziers	4,531	118 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,573	119 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	nessuna quotazione		Villar del Arzobispo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	
Nîmes	nessuna quotazione		Villarrobledo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	
Perpignan	4,619	121 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	4,132	108 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,789	73 %
Treviso	nessuna quotazione		Trapani (Alcamo)	2,479	65 %
Verona (per i vini locali)	4,390	115 %	Treviso	nessuna quotazione	
Prezzo rappresentativo	4,474	117 %	Prezzo rappresentativo	2,745	72 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			EUR/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	36,644	44 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	40,903	49 %
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	37,541	45 %
Navalcarnero	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,570	
Requena	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Toro	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione				
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>				
	EUR/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE**

(1999/C 156/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Elenco, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, dei servizi da considerare esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva**

La direttiva 93/38/CEE si applica, in particolare, agli appalti aggiudicati dagli operatori del settore delle telecomunicazioni; gli obblighi imposti dalla direttiva, peraltro, non sono più giustificati nel regime di concorrenza realizzatosi dopo la recente liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni nell'Unione europea. L'articolo 8 della direttiva prevede, a tale effetto, che gli appalti aggiudicati dai servizi di telecomunicazioni che operano in condizioni di concorrenza effettiva possono essere esonerati dal campo di applicazione di detta direttiva. La Commissione, nella propria comunicazione relativa agli appalti pubblici nell'Unione europea <sup>(1)</sup>, ha indicato che avrebbe esaminato la possibilità di dare applicazione a tale articolo.

A tal fine, ha invitato, con avviso pubblicato il 2 settembre 1998 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, gli enti aggiudicatori del settore delle telecomunicazioni a comunicarle, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, i servizi di telecomunicazione da essi considerati, ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo, esclusi dal campo di applicazione della direttiva in quanto altri organismi sono liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica ed a condizioni sostanzialmente identiche <sup>(3)</sup>.

Nella quarta relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni <sup>(4)</sup>, d'altra parte, la Commissione ha constatato i progressi compiuti dagli Stati membri nel mettere in atto il quadro legislativo sul quale risiede la piena liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Ha notato, in particolare, che le autorità nazionali di regolamentazione sono operative in tutti gli Stati membri ed hanno cominciato ad applicare i principi stabiliti dalla normativa.

L'analisi delle dichiarazioni di esenzione degli enti aggiudicatori si è fondata, da un lato, sugli elementi forniti dagli operatori,

<sup>(1)</sup> Gli appalti pubblici nell'Unione europea, Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 1998, COM(1998) 143 def.

<sup>(2)</sup> Avviso agli enti aggiudicatori del settore delle telecomunicazioni (98/C 273/07) (GU C 273 del 2.9.1998, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Trentadue enti aggiudicatori degli Stati membri hanno risposto all'invito della Commissione.

<sup>(4)</sup> Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni COM(1998) 594 del 25 novembre 1998.

elementi che indicano una situazione di concorrenza de jure et de facto, quale definita nella sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-392/93 «The Queen contro H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc» <sup>(5)</sup> in merito all'interpretazione dello stesso articolo contenuto in una precedente direttiva <sup>(6)</sup> e, dall'altro, sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni e sui risultati concreti, nei mercati delle telecomunicazioni degli Stati membri, dell'applicazione effettiva delle misure recepite nel diritto nazionale, quali evidenziati dai dati riportati nella quarta relazione sopraindicata. La liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni è ora realizzata ed una concorrenza effettiva è presente nella maggior parte degli Stati membri, benché taluni di questi beneficino ancora di periodi di transizione per rendere operativo il pacchetto legislativo sulle telecomunicazioni.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione pubblica, qui di seguito, a titolo informativo, l'elenco dei servizi di telecomunicazioni che beneficiano dell'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, della stessa. L'elenco sarà aggiornato in funzione dell'evoluzione delle condizioni di concorrenza in detti mercati. L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, significa che gli acquisti degli enti, che prestano un servizio escluso nell'area geografica indicata, non sono più sottoposti alle norme dettagliate della direttiva.

La ripartizione dei servizi per categorie è stata effettuata al fine di facilitare il lavoro di analisi della concorrenza e per aiutare le industrie ad apprezzare l'impatto pratico della liberalizzazione delle telecomunicazioni sull'applicazione della normativa sugli appalti pubblici. La Commissione ritiene che queste categorie, nel loro insieme, comprendono tutti i servizi di telecomunicazioni di cui ai punti 14 e 15 dell'articolo 1 della direttiva e sono conformi alla terminologia utilizzata all'articolo 1, punto 4) c) ii) della stessa direttiva.

<sup>(5)</sup> Raccolta della giurisprudenza 1996, pag. I-1631.

<sup>(6)</sup> Direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (GU L 297 del 29.10.1990, pag. 1).

**Categorie di servizi esenti****Aree geografiche interessate**

Telefonia pubblica fissa:	Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito
Telefonia pubblica mobile:	Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito
— servizi via satellite	Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito
— trasmissione di dati/servizi a valore aggiunto (carte telefoniche, Internet, connessione mediante richiamo)	Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito

**Avviso di scadenza di misure antidumping**

(1999/C 156/04)

La Commissione rende noto che le misure antidumping elencate qui sotto sono scadute.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Nitrato di ammonio	Lituania	Impegno	Decisione 94/293/CE (GU L 129 del 21.5.1994)	22.5.1999

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup>**

(1999/C 156/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 176 def. — 97/0194(SYN)

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 27 aprile 1999)

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 7.11.1997, pag. 3.

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA MODIFICATA

## Sesto considerando

considerando che la presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, ferme restando le vigenti norme di sicurezza e le norme sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore;

considerando che la presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, ferme restando le vigenti norme di sicurezza e le norme sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore; che la direttiva riguarda esclusivamente i veicoli e i veicoli fuori uso delle classi M1 e N1, così come definite all'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE, nonché i veicoli a due o tre ruote;

## Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che i veicoli fuori uso generano annualmente nella Comunità tra 8 e 9 milioni di tonnellate di rifiuti, che devono essere gestiti correttamente;

## Sedicesimo considerando

considerando che i costi derivanti dal valore negativo del mercato dei veicoli fuori uso non devono ricadere sull'ultimo proprietario o detentore del veicolo; che i produttori devono essere incentivati ad aumentare la percentuale di materiali riciclabili e recuperabili presenti nei loro veicoli onde evitare che, una volta fuori uso, essi abbiano un valore di mercato negativo; che il normale funzionamento del mercato non deve essere ostacolato;

considerando che i costi derivanti dall'eventuale valore negativo del mercato dei veicoli fuori uso non devono ricadere sull'ultimo proprietario o detentore del veicolo; che i produttori devono essere incentivati ad aumentare la percentuale di materiali riciclabili e recuperabili presenti nei loro veicoli onde evitare che, una volta fuori uso, essi abbiano un valore di mercato negativo; che il normale funzionamento del mercato non deve essere ostacolato;

## Ventunesimo considerando

considerando che, al fine di facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori devono fornire agli impianti di trattamento appositi manuali; che i costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali devono utilizzare una codificazione comune dei componenti e dei materiali; che, a questo fine, deve essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee;

considerando che, al fine di facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori devono fornire agli impianti di trattamento autorizzati tutte le necessarie informazioni in materia di smontaggio; che i costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali devono utilizzare una codificazione comune dei componenti e dei materiali; che, a questo fine, deve essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee;

## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## Articolo 2, punto 12 bis (nuovo)

«informazioni in materia di smontaggio», tutte le informazioni necessarie al trattamento corretto e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso, messe a disposizione delle imprese di trattamento autorizzate dai costruttori di veicoli e dai produttori di componenti sotto forma di manuali o su supporto elettronico (per es. CD-Rom, servizi on-line).

## Articolo 3, paragrafo 1

La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali.

La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato tenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione e che contenga elementi forniti dal costruttore o meno, purché i pezzi di ricambio o componenti aggiuntivi in esso contenuti siano stati installati conformemente alle disposizioni comunitarie o di quelle nazionali.

## Articolo 5, paragrafo 3

Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessario un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al proprietario o detentore del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Solo gli impianti di trattamento in possesso di autorizzazione in conformità dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione.

Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessario un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al proprietario o detentore del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento, a un centro di raccolta o a un produttore. Solo gli impianti di trattamento, i centri di raccolta e i produttori in possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione.

È ammessa una cancellazione temporanea del veicolo dal registro automobilistico senza rilascio del certificato.

È ammessa una cancellazione temporanea del veicolo dal registro automobilistico senza rilascio del certificato, a condizione che venga fornita la prova di uno stoccaggio corretto e compatibile con l'ambiente.

## Articolo 6, paragrafo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE. L'esenzione dall'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE non si applica alle operazioni riguardanti i veicoli fuori uso di cui alla presente direttiva.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le imprese che ritirano i veicoli fuori uso siano registrate presso le autorità competenti, anche quando non effettuano operazioni di trattamento (centri di raccolta). Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a garantire che gli impianti e le imprese che eseguono il trattamento dei veicoli fuori uso siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE, e siano controllati regolarmente, conformemente all'articolo 13 di detta direttiva. L'esenzione dall'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE non si applica al trattamento dei veicoli fuori uso di cui alla presente direttiva.

## Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi:

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i centri raccolta o gli impianti e le imprese che eseguono il trattamento dei veicoli fuori uso soddisfino almeno i seguenti obblighi:

## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## Articolo 7, paragrafo 1

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i componenti adatti siano riutilizzati, quelli non riutilizzabili siano recuperati e sia data priorità al riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, salve restando le norme di sicurezza.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i componenti adatti siano riutilizzati, quelli non riutilizzabili siano recuperati e sia data priorità al riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, salvi restando i requisiti in fatto di sicurezza dei veicoli e di rispetto dell'ambiente, con specifico riguardo all'emissione dei gas di scarico e alle emissioni sonore.

È fatto obbligo ai produttori di componenti di mettere a disposizione delle imprese di trattamento autorizzate le necessarie informazioni in materia di smontaggio, stoccaggio e verifica dei componenti.

## Articolo 7, paragrafo 4

Tenuto conto che spetta ai produttori garantire che i veicoli siano progettati e costruiti in modo da permettere agli operatori economici di raggiungere le percentuali di reimpiego, riciclaggio e recupero prescritte dalla presente direttiva, il Consiglio modificherà, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE in modo che i veicoli omologati in forza della medesima e immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2005 siano riutilizzabili e riciclabili per almeno l'85 % del loro peso e riutilizzabili e recuperabili per almeno il 95 % del loro peso. A tal fine la Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee relative allo smontaggio, al recupero e al riciclaggio dei veicoli.

Tenuto conto che spetta ai produttori garantire che i veicoli siano progettati e costruiti in modo da permettere agli operatori economici di raggiungere le percentuali di reimpiego, riciclaggio e recupero prescritte dalla presente direttiva, l'industria avvia fin d'ora tale processo e contemporaneamente il Consiglio e il Parlamento europeo modificano, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE in modo che i veicoli omologati in forza della medesima dopo il 1° gennaio 2005 siano riutilizzabili e riciclabili per almeno l'85 % del loro peso e riutilizzabili e recuperabili per almeno il 95 % del loro peso. A tal fine la Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative allo smontaggio, al recupero e al riciclaggio dei veicoli.

## Articolo 8, titolo

Codificazione e manuali di smontaggio

Codificazione e informazioni in materia di smontaggio

## Articolo 8, paragrafo 3

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i produttori forniscano agli impianti di trattamento, ove siano utili per ottemperare al disposto della presente direttiva, manuali di smontaggio del veicolo che permettano di individuare i diversi materiali e componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i produttori forniscano agli impianti di trattamento, ove siano utili per ottemperare al disposto della presente direttiva, informazioni per lo smontaggio del veicolo che permettano di individuare i diversi materiali e componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose.

## Articolo 9, paragrafo 2

Gli Stati membri prevedono che i produttori pubblichino informazioni sul tasso di reimpiego, riciclaggio e recupero raggiunto l'anno precedente per i loro veicoli e componenti. Le informazioni sono verificate dagli Stati membri e messe a disposizione dei potenziali acquirenti dei veicoli.

Gli Stati membri pubblicano informazioni sul tasso di reimpiego, riciclaggio e recupero raggiunto l'anno precedente per i loro veicoli e componenti. Le informazioni sono fornite dai produttori e dai demolitori, verificate dagli Stati membri e messe a disposizione dei potenziali acquirenti dei veicoli.



## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA MODIFICATA

## Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 31 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

## Articolo 13, secondo paragrafo

L'articolo 5, paragrafo 4, si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Soppresso.

## Allegato

*Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1*

1. Siti di deposito (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;
- attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali.

2. Siti di trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;
- adeguato deposito dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- deposito degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata o meno sul posto), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- deposito in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo;

*Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1*

1. Siti di deposito (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;
- attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali, in particolare mediante dispositivi per la raccolta separata dei fluidi leggeri in fase di drenaggio delle superfici non coperte.

1 bis) Prima della rimozione dei liquidi e fluidi e dello smontaggio, i veicoli fuori uso possono essere stoccati solo con modalità atte a evitare la fuoriuscita di liquidi e fluidi e il danneggiamento dei componenti che li contengono (come circuiti dei freni, coppa dell'olio) e delle parti smontabili.

2. Siti di trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;
- adeguato deposito dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- deposito degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata o meno sul posto), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili e di altri componenti che possono provocare danni ambientali;
- deposito in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo;

## PROPOSTA ORIGINALE

- adeguato deposito dei pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale;
- attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali.

## PROPOSTA MODIFICATA

- adeguato deposito dei pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale;
  - attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali, in particolare mediante dispositivi per la raccolta separata dei fluidi leggeri in fase di drenaggio delle superfici non coperte.
- 2 bis) Operazioni di trattamento per la rimozione delle sostanze nocive dai veicoli fuori uso:
- neutralizzazione dell'accumulatore e dei serbatoi di liquidi e fluidi,
  - rimozione dei componenti esplosivi (ad es. airbag),
  - rimozione, raccolta differenziata e stoccaggio di carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquidi di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento.
- 2 ter) Operazioni di trattamento ai fini del recupero:
- rimozione dei catalizzatori,
  - rimozione delle parti metalliche contenenti rame, alluminio e magnesio a meno che tali metalli non vengano separati nel successivo processo di frantumazione,
  - rimozione di pneumatici e di parti in materiali sintetici di grandi dimensioni (in particolare paraurti, plancia portastrumenti, serbatoio carburante),
-

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## PROGRAMMA MLIS

**Invito a formulare proposte per lo sviluppo e la dimostrazione di servizi e risorse multilingui in rete**

(1999/C 156/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## 1. INTRODUZIONE

In conformità alla decisione del Consiglio del 21 novembre 1996 che adotta un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (nel prosieguo denominato «programma MLIS»), la Commissione europea invita con il presente bando a formulare progetti per ampliare la disponibilità di servizi e risorse multilingui sulle reti globali. Il presente invito si riferisce alle linee d'azione 1 e 2 del programma MLIS esposto all'allegato I della decisione del Consiglio e nel piano di lavoro del programma stesso.

## 2. NORME DI AMMISSIONE

## 2.1. Consorzi

Dovrà essere un gruppo di partner, normalmente residenti nello Spazio economico europeo (SEE — che comprende gli Stati membri dell'Unione europea oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) a presentare insieme le proposte. Essi saranno composti da almeno due organizzazioni<sup>(1)</sup> indipendenti, di cui almeno una con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e almeno un'altro con sede in uno Stato diverso nel SEE.

Possono partecipare paesi terzi e organizzazioni internazionali se ciò può contribuire significativamente agli obiettivi e ai risultati del programma, subordinatamente all'accordo della Commissione ma senza il contributo finanziario della Comunità.

La partecipazione delle piccole imprese è particolarmente incoraggiata<sup>(2)</sup> così come quella di organizzazioni con sede in regioni sfavorite<sup>(3)</sup>.

(1) Indipendente significa che appartiene in misura inferiore al 25 % a un'altra impresa o a un altro gruppo da cui è ritenuta indipendente.

(2) Si definisce «piccola impresa» un'impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo fino a 7 milioni di EUR (o una somma di bilancio annua non superiore a 5 milioni di EUR), non appartenente per oltre il 25 % del capitale o dei diritti di voto a un'altra impresa o, congiuntamente, a più imprese che non rientrano nella definizione di piccola impresa.

(3) Regioni ammissibili all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea.

## 2.2. Partecipanti

I partecipanti ai progetti possono assumere uno dei seguenti ruoli:

«coordinatore»: è uno dei principali partecipanti al progetto, tenuto a presentare la proposta, firmare ed adempiere il contratto con la Commissione a nome del consorzio, e ad assumersi la responsabilità complessiva dei progetti. Il coordinatore fornirà una copia del proprio statuto, un memorandum di associazione o equivalente, e copia degli ultimi conti che hanno subito una verifica contabile;

«partner»: organizzazioni che svolgono il lavoro, contribuiscono ai costi con pieno diritto alla proprietà e allo sfruttamento dei risultati del progetto. Prima dell'inizio di progetto di lavoro, il coordinatore concluderà con i partner accordi ufficiali sulla loro partecipazione al progetto definendo nel modo più preciso possibile le condizioni che reggono lo sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto;

«subfornitori»: assolvono compiti specifici in virtù di normale contratto commerciale con un partner. Se il subappalto di lavori supera il 20 % dei costi del partner che subappalta o se il subfornitore ha sede al di fuori dell'Unione europea, è necessaria l'approvazione da parte dei competenti servizi della Commissione.

## 2.3. Regole generali

Il coordinatore deve presentare le proposte a nome di tutti i partner nel progetto.

Le proposte conterranno informazioni complete su tutti i partecipanti e sugli accordi firmati da tutte le suddette organizzazioni, coordinatore compreso, per partecipare al progetto descritto nella proposta.

Le proposte dovranno rientrare nell'ambito dell'invito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, e indicare le questioni specifiche da esse affrontate.

Le proposte descriveranno chiaramente il lavoro da intraprendere, gli obiettivi, i fondamenti e i risultati attesi dal progetto. I candidati indicheranno i modi in cui i risultati del progetto contribuiranno agli obiettivi e ai risultati del programma MLIS e definiranno indicatori d'efficacia che permettano al consorzio e alla Commissione di valutare i progressi verso l'obiettivo e il suo raggiungimento e che conterranno una serie di azioni di diffusione dei risultati di interesse generale al di fuori del consorzio.

Le proposte elencheranno tutti i compiti da svolgere, compresa la suddivisione delle responsabilità fra i partner, l'analisi dei costi e le forniture previste, e li riuniranno in «pacchetti», destinati ad aspetti specifici del lavoro (project management, analisi e descrizione delle esigenze degli utenti, sviluppo e collaudo di prototipi, dimostrazioni sul campo). Per ciascun pacchetto andrà chiarito ciò che è già stato fatto, attuale stato della materia, lavori da eseguire e risultati attesi al termine del progetto.

Le proposte comproveranno la capacità di ciascun partecipante di contribuire in modo significativo al progetto dandogli le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie alla sua riuscita. I consorzi avranno dimensioni ridotte — l'esperienza insegna che i progetti internazionali con troppi partner sono spesso difficili e costosi da dirigere.

Le proposte descriveranno chiaramente i modi di collaborazione tra i partecipanti e dimostreranno l'idoneità dei risultati attesi o la loro trasferibilità in un contesto più ampio, che giustifichi il sostegno comunitario.

Il contributo finanziario comunitario al presente programma non può essere cumulato con contributi da altri programmi o fonti della Comunità europea per progetti di lavoro analoghi. Il contributo non può comprendere pagamenti per lavori già svolti.

### 3. PORTATA E SCOPO DELL'INVITO

Si accolgono proposte di progetti nei seguenti campi:

- fornitura di risorse linguistiche multilingui sulle reti globali:
- sviluppo di servizi multilingui in rete.

Per salvaguardare la molteplicità linguistica europea, è necessario trovare un equilibrio tra le lingue principali e quelle usate

da comunità nazionali o regionali più piccole. Si invitano perciò i consorzi a tener conto nelle loro proposte delle lingue meno usate.

### 3.1. Fornitura di risorse linguistiche multilingui sulle reti globali

Attività basate sulle lingue, prodotti e servizi largamente dipendenti da repertori di conoscenze linguistiche di alta qualità. Ampliare la disponibilità di risorse, elaborabili elettronicamente — come dizionari multilingui, raccolte di testi e traduzioni, collezioni terminologiche — è particolarmente importante per imprese e professionisti dell'industria della traduzione, per la localizzazione di contenuti e software, lo studio delle lingue, la formazione professionale e le industrie fondate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in generale.

Le proposte che rientrano in questi campi dovranno sviluppare, dimostrare e valutare nuovi modelli, metodi e processi per compiere, pubblicare, ri-finalizzare, commerciare e consegnare a richiesta su tutta la rete quantità considerevoli di risorse interamente digitali e di comprovato valore per l'utente, nel maggior numero possibile di lingue dell'UE, del SEE e dell'EFTA, compresi i dialetti e le lingue meno diffuse.

Oltre ai criteri di cui al punto 2, per il settore 3.1 si applicano anche i seguenti criteri: i consorzi consisteranno in reti multinazionali di centri indipendenti. Gli organismi partecipanti dovranno a) dar vita e mantenere repertori elettronici delle risorse disponibili, b) servirsi delle relative norme per la codifica, l'accesso e lo scambio dei contenuti, c) adottare adeguati programmi di distribuzione, di rilascio di licenze e di fornitura di sistemi di riferimento per utenti, e d) concludere accordi di collaborazione con altri detentori di grandi banche-dati linguistiche di interesse generale. Le proposte emananti da consorzi da industrie, pubbliche o private, e/o organizzazioni di utenti, avranno la precedenza.

### 3.2. Sviluppo di servizi multilingui in rete

La rapida diffusione delle tecnologie Internet e Web sta cambiando il modo di operare delle aziende, fornisce nuove opportunità ma pone anche problemi nuovi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Nel commercio internazionale e negli scambi elettronici, sta diventando un fattore di competitività decisivo la capacità di consegnare, accedere e reperire, in tempi brevi e in modo efficace, informazioni digitali in varie lingue. Per operare con successo sul mercato unico ed essere presenti a livello globale, le aziende devono poter condurre i loro affari nella lingua dei loro clienti.

Le proposte che rientrano in questi campi dovranno sviluppare, dimostrare e valutare approcci e soluzioni innovative per la fornitura di contenuti, interfaccia e servizi multilingui digitali.

Le proposte dovranno mettere a fuoco le relazioni in rete tra impresa e cliente e affrontare uno o più dei seguenti temi:

- a) progettazione, sviluppo e manutenzione coordinata multilingue di grandi e innovativi siti WEB,
- b) fornitura di servizi a distanza integrati multilingui di «fai-da-te», centri di appoggio clienti e altri servizi Internet di informazione orientata sui clienti e i prodotti,
- c) dispositivi interlinguistici di avvio di ricerche e reperimenti destinati a servizi di informazione e di transazione, e
- d) servizi in rete di traduzione.

Sarà data priorità alle proposte che coinvolgono aziende in possesso di comprovata esperienza in ambito multilingue. I consorzi che intendono operare con successo in questo senso comprenderanno utenti, soprattutto piccole e medie imprese, e fornitori di prodotti e servizi linguistici.

#### 4. CONDIZIONI

I criteri usati nella valutazione e selezione delle proposte avanzate in risposta al presente bando sono elencati nel prospetto informativo («Information Package») che può essere chiesto alla Commissione europea, insieme al piano di lavoro del programma e ad altre informazioni, seguendo le istruzioni di cui al successivo punto 5.

#### 5. FINANZIAMENTO

La proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del presente bando verrà attuata come progetto a costi ripartiti, ai sensi delle norme di attuazione di cui all'allegato III della summenzionata decisione del Consiglio. Il contributo può variare a seconda dell'ampiezza e della dimensione del progetto ma, di regola, non sarà superiore al 50 % del costo totale di ciascun progetto. A titolo indicativo, il bilancio disponibile per il presente bando — in termini di aiuto comunitario — ammonta a 3 milioni di EUR.

#### 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- a) Il prospetto informativo relativo alla formulazione delle proposte può essere ottenuto presso:

Commissione europea  
DG XIII-E.4  
Bâtiment Jean Monnet, office EUFO 0-177  
Rue Alcide de Gasperi  
L-2920 Luxembourg  
Tel.: (352) 43 01 328 86  
Fax (352) 43 01 349 99  
E-Mail: [mlis@lux.dg13.cec.be](mailto:mlis@lux.dg13.cec.be)

Il prospetto informativo è reperibile anche sul server WEB: I\*M EUROPE, URL:  
<http://www2.echo.lu/mlis>

- b) Le proposte devono essere firmate da un rappresentante autorizzato del consorzio e vanno inviate alla Commissione europea per posta raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure consegnate da un corriere o a mano (dietro rilascio di una ricevuta) entro il 6.9.1999, ore 16.00 (ora locale di Lussemburgo).

Indirizzo per l'invio postale:

Commissione europea  
DG XIII-E.4  
Bâtiment Jean Monnet, office EUFO 0-177  
Rue Alcide de Gasperi  
L-2920 Luxembourg

Indirizzo per la consegna a mano o via corriere:

Commissione europea  
DG XIII-E.4  
Bâtiment Euroforum, office 0-177  
10, rue Robert Stumper  
L-2557 Luxembourg

Non si accettano proposte presentate via fax o per posta elettronica.

Tutte le proposte presentate alla Commissione europea saranno trattate con assoluta confidenzialità.